

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A SANA'A IL 3 MARZO 1998 (6252)

(A.C. 6252 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

(A.C. 6252 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6252 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 875 milioni per l'anno 2000, in lire 850 milioni per l'anno 2001 e in lire 875 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6252 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3959 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA L'8 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6401)

(A.C. 6401 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998.

(A.C. 6401 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6401 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3996 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DEL CANADA, I GOVERNI DI STATI MEMBRI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA - ASE, IL GOVERNO DEL GIAPPONE, IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE RELATIVA ALLA STAZIONE SPAZIALE CIVILE INTERNAZIONALE, CON ALLEGATO, FATTO A WASHINGTON IL 29 GENNAIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6403)

(A.C. 6403 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998.

(A.C. 6403 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 3, dell'Accordo stesso.

(A.C. 6403 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4100 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A ROMA IL 20 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6407)

(A.C. 6407 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998.

(A.C. 6407 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

(A.C. 6407 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3997 — ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTRASSEGNO DEGLI ESPLOSIVI PLASTICI E IN FOGLIE AI FINI DEL RILEVAMENTO, CON ANNESSO, FATTA A MONTREAL IL 1° MARZO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (6685)

(A.C. 6685 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991.

(A.C. 6685 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

(A.C. 6685 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, il trasporto o comunque l'uso degli esplosivi non contrassegnati secondo le modalità previste dall'articolo I, paragrafo 3, della Convenzione.

2. Sono consentite la detenzione e la utilizzazione degli esplosivi al plastico non dotati di contrassegno soltanto per le finalità di cui all'annesso tecnico, 1^a Parte, paragrafo II, della Convenzione.

(A.C. 6685 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplosivi non contrassegnati è tenuto a farne denuncia entro trenta giorni all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino Comando dei carabinieri.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, ma le stesse Amministrazioni devono redigere un elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano esplosivi non contrassegnati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità necessarie perché gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.

(A.C. 6685 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497.

2. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione di cui all'articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, è sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4271 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 LUGLIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6692)

(A.C. 6692 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997.

(A.C. 6692 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6692 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 252 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6692 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (4932-B)

(A.C. 4932 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale).

1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel

contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.

(A.C. 4932 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti

delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

(A.C. 4932 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Corsi di formazione
specifici in medicina generale).*

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifici in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

(A.C. 4932 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Attribuzione di mansioni superiori).

1. A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianima-

zione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

(A.C. 4932 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

(A.C. 4932 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).

1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attività di

guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

(A.C. 4932 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Corso di specializzazione in medicina del lavoro).

1. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1998, provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.

(A.C. 4932 - sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Scuole di specializzazione).

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

**PROGRAMMA QUINQUENNALE DI PROGRESSIVA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 2000, N. 30, CONCERNENTE IL RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE
(DOC. XVI-TER, N. 1)**

(Sezione 1 – Risoluzioni)

La Camera

premessi che:

il Governo ha presentato il « Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli di istruzione » previsto dall'articolo 6 della legge;

l'articolo 6 prevede che il programma sia corredato da una relazione che ne dimostri la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi e che comprenda, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici d'istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture;

le Camere dovranno adottare, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma;

il programma di attuazione ribadisce l'impegno ad assicurare una graduale generalizzazione della scuola dell'infanzia – della durata di tre anni – che con la legge n. 30 del 2000, articolo 2, entra a far parte del sistema di istruzione; vengono indicati l'orario obbligatorio annuale ed è prevista l'istituzione di indici di ponderazione per modulare l'articolazione dell'organico con l'offerta formativa, ma, da un punto di vista finanziario, non si investe sulla scuola dell'infanzia per cui, mancando l'impegno dello Stato per la scuola pubblica per tutti i bambini, si incorre nel paradosso di una scuola obbligatoria, ma che obbliga, in assenza di scuola pubbliche, a ricorrere alla scuola privata;

la scuola di base ha la durata di sette anni, articolo 3 della legge n. 30 del 2000, quindi, un anno in meno rispetto agli otto che risultano ad oggi dalla somma di elementari e medie – è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni e si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria: l'istituzione di una scuola di base unica significa, cioè, non considerare le differenze psicologiche e di apprendimento, le scale intellettive che fanno dell'infanzia e dell'adolescenza due età diverse richiedenti diversi insegnanti, contenuti e metodologie didattiche;

il programma di attuazione dice che « A partire dall'anno scolastico 2007-2008 non saranno più presenti classi della

vecchia scuola media. Nello stesso anno scolastico entreranno nella scuola secondaria alunni provenienti da due classi di età, gli alunni frequentanti la vecchia scuola media e i primi che concludono il nuovo ciclo di base. Tale fenomeno si riverbererà sui quattro anni successivi, progressivamente sui relativi anni di corso (...). L'ipotesi ideale, dal punto di vista organizzativo, è rappresentata dalla distribuzione su tutti e cinque gli anni della scuola secondaria dell'incremento di alunni che si determinerà nella fase transitoria. »: prevedere che ragazzi di età diversa e con percorsi di studio diversi frequentino classi uguali o ragazzi di scuola media che vadano contemporaneamente alle superiori più che un'ipotesi ideale prefigura scenari di caos ingovernabile sia per tutti i soggetti scolastici coinvolti e sia per le famiglie: caos delle iscrizioni, dei titoli di studio, degli edifici;

inoltre, come conseguenza della riforma viene individuato il sorgere di un fenomeno importante, denominato effetto « dell'onda anomala », tale effetto consiste nel raddoppio del contingente di alunni nel primo anno del ciclo secondario riformato, quindi, è prevedibile che nell'anno scolastico 2007/2008 il numero di alunni che frequenterà il primo anno del ciclo secondario non sarà inferiore a 1.100 unità a fronte delle 550.000 unità;

secondo il programma quinquennale il nuovo ciclo di base potrebbe svolgersi in alcuni casi in un unico edificio e in altri in due, per poi confluire in uno solo, inoltre « si rende necessario ipotizzare strutture il più possibile »aperte«, con riguardo più alla »classe« che »all'aula« (...); l'anno scolastico e i curricula disciplinari potranno svilupparsi e ricomporsi in gruppi diversi e secondo diverse logiche, sia in senso orizzontale (nella stessa fascia di età) che verticale (mescolando cioè livelli di età differenti) »: viene realizzata, quindi, la distruzione del gruppo classe, fondamentale punto di riferimento non solo organizzativo, ma affettivo, relazionale, della crescita;

quest'ultimo problema si intreccia con quello degli insegnanti: mentre quelli delle medie saranno ancora impegnati sui tre anni, dovrebbero contemporaneamente, già lavorare sui sette anni del ciclo primario, ma non si capisce con quale organizzazione e quale programma, con quali orari e con quale integrazione con gli orari dei maestri, in quali edifici e su quali cattedre e materie;

anche un altro dato appare molto preoccupante: la volontà di scavalcare le norme dei contratti, gli inquadramenti professionali definiti dalla contrattazione nonché l'intero impianto normativo riguardante la figura dell'insegnante e che è il risultato di anni di lotte, di contrattazione, di elaborazione;

già il dimensionamento scolastico ha comportato tagli e spostamenti che hanno creato problemi di non poco conto e pensare che sia possibile spostare insegnanti e alunni, ridefinire zone, fare graduatorie, accorpate scuole accorciando il ciclo di un anno, suscita per usare un eufemismo, perplessità e preoccupazione, dal momento che il programma propone, in virtù dell'autonomia, di lasciare la gestione di tutto questo alle scuole;

per quanto riguarda i curricula nel Programma si dice « È stato sostenuto che l'assetto *curriculare* non debba essere determinato da una scansione temporale predefinita unica ma debba seguire una differenziazione verticale connessa alle modalità di approccio alle conoscenze proprie del bambino che possono essere diverse da un'area disciplinare all'altra. (...) Si propone pertanto una progressione differenziata per discipline definite »a canna d'organo«, in modo che il passaggio dagli ambiti disciplinari alle discipline non avvenga universalmente in uno stesso anno del ciclo »: questo sembrerebbe il puro e semplice smantellamento dell'intero sistema, se dovesse essere applicato un simile progetto si potrebbe dire che la scuola italiana non esiste più, sostituita da migliaia di scuole che viaggiano ognuna per i fatti propri e con programmi propri; si

sostiene che la riforma sarebbe dettata dall'esigenza di fronteggiare una frammentazione culturale diffusa e poi si propone una aderenza da parte delle scuole al nazionale pari al 60 per cento e di un curriculum di scuola pari al 40 per cento; si sostiene, inoltre, che un eccesso di contenuti nei programmi presenta più rischi che vantaggi per poter giustificare l'eliminazione dei programmi nazionali e ridurre le conoscenze ad un livello preoccupante;

per quanto riguarda la divisione degli ambiti disciplinari e delle materie nel Programma, tra l'altro, si legge che « Diversi interventi avanzano rivendicazione di spazi: (...) B) per lo sviluppo del pensiero tecnologico (da non confondere con le nuove tecnologie dell'educazione); (...) D) per le forme di conoscenza nuove di tipo sintetico e simultaneo»: definizioni opinabili e affermazioni contestabili, nonché ipotesi sulla psicologia umana e sulla struttura del cervello, vengono assunte come verità scientifiche per sostenere metodi di insegnamento e programmi;

è previsto che l'ultimo biennio della scuola di base deve promuovere un'attenzione specifica allo sviluppo di esperienze di continuità con i primi due anni della scuola secondaria che concludono l'obbligo scolastico, infatti « nei primi due anni del ciclo secondario, anche attraverso uno stretto raccordo con l'istruzione professionale, devono essere poste le basi per i successivi percorsi all'interno della scuola, della formazione professionale oppure dell'apprendistato»; il biennio, quindi, sembrerebbe più un gradino di orientamento che un momento di approfondimento, dal momento che l'obbligo può essere espletato anche in centri di formazione professionale; inoltre, è bene precisare che « apprendistato » significa lavoro e « primi due anni di scuola superiore » vuole dire dai 13 anni: sembrerebbe che si voglia introdurre la legalizzazione del lavoro minorile attraverso la scuola e che si vogliano aggirare le norme internazionali per la cui applicazione ci battiamo in tutto il mondo;

la riforma introdotta con la legge n. 30 del 2000 supera la differenziazione

tra « licei » finalizzati al proseguimento degli studi secondari e « istituti » finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro; i diplomi professionali e titoli di studio come « ragioniere », « perito » o « geometra » costituiscono a tutt'oggi un grande incentivo a frequentare la scuola pubblica fino alla maturità e la soppressione di questi titoli porterebbe in pochi anni migliaia di ragazzi ad abbandonare la scuola a 15 anni (fine della scuola dell'obbligo) per indirizzarsi nei mille corsi privati che, prevedibilmente, si moltiplicheranno grazie alla copertura dell'obbligo formativo;

conseguentemente, non esisteranno più né i licei che, secondo il programma, dovranno recepire una parte dell'indirizzo professionale degli attuali istituti, né gli istituti che rilasciano un titolo valido nel mondo del lavoro; il tutto è in relazione con la « preprofessionalità » e con la riforma universitaria, per la quale si parla apertamente di « licealizzazione » dell'università italiana: in sostanza per avere un diploma valido si dovrà frequentare l'università, pagare tasse universitarie e conseguire titoli validi a 21-22 anni;

per quanto riguarda il fabbisogno di insegnanti, le cifre indicate nel programma appaiono contraddittorie — ad esempio, si parla di un aumento del fabbisogno dovuto all'istituzione del ciclo unico di base per poi passare alle superiori ad un crollo da 43 mila a 14 mila insegnanti — ed in netto contrasto con quelle fornite da alcune organizzazioni sindacali che parlano, per il primo anno, di 60 mila posti « in esubero »;

è necessario per l'adempimento dell'obbligo formativo il coinvolgimento degli enti locali, che con le strutture edilizie devono garantire la fattibilità della riforma;

il giorno 7 dicembre è stata indetta, da tutte le organizzazioni sindacali, una giornata di sciopero di tutto il personale della scuola che ha avuto una adesione quasi totale ed inoltre, in questa occasione, molte delle organizzazioni hanno chiesto anche il ritiro della legge n. 30 del 2000;

il Ministro De Mauro ha dichiarato ai giornali che se il Parlamento lo chiedesse la riforma sui cicli scolastici potrebbe slittare;

è necessario, prima di attuare qualsiasi riforma, investire con una consultazione generale l'intero mondo della scuola;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché si giunga all'abrogazione della legge n. 30 del 2000 sul riordino dei cicli scolastici e al ritiro del Programma quinquennale di attuazione della legge n. 30 del 2000.

6-00152 Bertinotti, Lenti, Giordano, Boghetta, Bonato, Cangemi, De Cesaris, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Pisapia, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

La Camera,

premesso che:

la riforma concernente il riordino dei cicli dell'istruzione approvata dalla Camera con la legge 10 febbraio 2000, n. 30 contempla l'unificazione dei 5 anni di scuola elementare e i 3 anni di scuola media nella nuova scuola di base e prevede una profonda ridefinizione della scuola superiore;

l'articolo 6 dispone una attuazione progressiva dei nuovi cicli, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo presenti al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma;

lo stesso programma, corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa deve essere adottato dalle Camere con una deliberazione che definisca indirizzi specificatamente riferiti alle singole parti del programma;

la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2, prevede espressamente che qualora l'operatività dei programmi rilevi oneri aggiuntivi, la sua attuazione è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura;

nell'esame sintetico dei programmi e della relazione di fattibilità si sono evidenziati aspetti collegati agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della riforma;

in particolare, sul piano generale, è emerso il sorgere di un fenomeno importante, denominato effetto « onda anomala » che consiste nel raddoppio del contingente di alunni nel primo anno del ciclo secondario riformato; nell'anno scolastico 2007-2008 il numero di alunni che frequenterà il primo anno del ciclo secondario non sarà inferiore a 1.100.000 unità a fronte delle 550.000 unità con conseguenze sull'edilizia scolastica per il raddoppio delle prime classi e sul fabbisogno aggiuntivo di personale scolastico sia docente che non docente;

rispetto alla sostenibilità finanziaria insita nella relazione di fattibilità non sono presenti elementi che chiariscano la praticabilità della ipotesi di frammentazione della cosiddetta « onda anomala », non essendo stati prefigurati i meccanismi normativi indispensabili per garantire, nella fase di transizione, la frammentazione dell'onda anomala e che la responsabilità di demandare tale problema all'autonomia dei singoli istituti scolastici non offre sufficienti garanzie di controllo dell'impatto di oneri che potrebbero rivelarsi insostenibili;

la mancanza di indirizzi normativi chiari per assicurare la frammentazione dell'onda anomala su scala nazionale rischia di compromettere la realizzazione della intera riforma;

per quanto attiene al personale, nell'anno 2002 e nel periodo 2004-2007

saranno necessari rilevanti stanziamenti finanziari ai fini di copertura; nel periodo 2002-2012, ad esclusione dell'anno 2006, si renderà necessario non impiegare rilevanti quote di personale per realizzare i risparmi ipotizzati;

per quanto attiene alle strutture scolastiche, i plessi di scuola elementare in grado di accogliere interi corsi settennali registra un 43 per cento di scuole autosufficienti sul territorio nazionale, ma la media nazionale e la disomogeneità territoriale determinano una attuazione non omogenea della riforma sul territorio senza massicci interventi finanziari nell'edilizia scolastica da parte degli enti locali cui spettano per competenza tali materie;

non sono state attentamente valutate le conseguenze finanziarie determinate da incrementi dei costi quali l'attivazione di più estesi e intensi sistemi di trasporto, mense scolastiche e laboratori;

lo stanziamento di 120 miliardi per il 2001 per dotare le scuole dei necessari strumenti tecnologici informatici appare inidoneo per fornire mezzi informatici collegati in rete;

la famiglia e lo studente hanno il diritto di iniziare un percorso scolastico conoscendone gli obiettivi, i contenuti, le competenze acquisite mentre nella situazione attuale sarebbero costretti a scegliere « al buio »;

i risultati raggiunti con la scuola elementare che rappresenta un punto di forza del nostro sistema scolastico e dunque valutata l'esigenza del mantenimento di un più ampio periodo per l'insegnamento elementare tornando ai quattro anni previsti al momento della approvazione della legge non ridotto a due come proposto dal piano;

la possibilità che gli ultimi due anni di obbligo scolastico possano essere primariamente assolti anche nella formazione professionale;

sarebbe opportuno mandare a regime la riforma in 12 anni iniziando dal

2002 solo con la prima classe della scuola primaria a seguire in integrazione negli anni successivi, permettendo così di affinare programmi, gestire la riconversione professionale dei docenti che sono maggiormente coinvolti nella riforma, predisporre le strutture evitando sovrapposizioni di ingressi, per costruire una cultura dell'obbligo formativo in studenti e famiglie ottimizzando l'utilizzo della scelta tra istruzione, formazione professionale e apprendistato nel triennio conclusivo, affinando i criteri di utilizzo e valutazione dei crediti formativi

impegna il Governo

per quanto complessivamente indicato in premessa a rinviare di un anno l'inizio della riforma dei cicli scolastici.

6-00154. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

La Camera,

esaminato il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Camere il 17 novembre 2000;

consapevole dell'importanza che esso assume al fine di dare avvio a quella che viene percepita come la principale riforma della scuola di questi ultimi decenni;

dato atto che il programma viene presentato alle Camere in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1, articolo 6, della legge n. 30 del 2000, sia pure con un lieve ritardo rispetto ai tempi fissati dalla legge;

considerato che esso, dopo una opportuna introduzione che rammenta « le finalità, le ragioni, le condizioni e i soggetti della riforma » (considerata nel quadro complessivo delle riforme approvate), affronta tutte le tematiche esplicitamente richieste dalla legge n. 30 del 2000 e cioè:

indica tempi e le modalità di attuazione della legge stessa;

contiene un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione;

individua i criteri generali per la formazione degli organici di istituto;

definisce i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria;

comprende un piano per l'adeguamento delle infrastrutture;

allega una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi;

precisa infine i criteri e le modalità di riutilizzazione delle economie di spesa;

precisato che si tratta comunque di un primo programma, il quale ha il compito di indicare indirizzi, criteri generali e fattibilità connessi con la prima fase di attuazione, decisiva ma non esaustiva e che la legge prevede in ogni caso non solo una verifica triennale e, nella complessa fase regolamentare che seguirà, un continuo confronto Parlamento-Governo, ma anche la singolare indicazione che « disposizioni correttive di quelle contenute nel programma (...) potranno essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso »;

ritenuta inoltre opportuna, nel clima di spesso strumentali polemiche attuali, la scelta dei due capitoli iniziali nei quali, segnalando finalità, ragioni, condizioni e soggetti della riforma, si rammenta che la medesima risponde a un'esigenza di profondo rinnovamento rintracciabile in un dibattito che da trent'anni ormai impegna il mondo della cultura, del sindacato, dell'associazionismo professionale e dei vari movimenti giovanili sostanzialmente concordi nell'individuare come obiettivi non rinviabili:

l'esigenza di superare la discontinuità tra i vari livelli di scuola e l'eccessiva e non più funzionale differenziazione dei vari indirizzi della scuola superiore;

la necessità di operare un migliore raccordo del sistema scolastico con il mondo universitario, la formazione professionale e il mondo del lavoro e delle professioni, superando il carattere autoreferenziale e la gestione centralizzata della scuola;

la necessità di offrire ai giovani una preparazione che tenga conto delle nuove frontiere dell'integrazione europea, nonché del contesto sempre più internazionale in cui presumibilmente saranno chiamati a operare;

l'opportunità di completare il disegno riformatore avviato nel 1996, a partire dall'autonomia scolastica, superando in tal modo il carattere parziale e poco risolutivo delle precedenti riforme che hanno inciso debolmente su nodi quali l'insuccesso scolastico e la dispersione;

l'esigenza che la scuola si cimenti con nuove problematiche derivanti dall'analfabetismo di ritorno e dalla richiesta di educazione permanente, nonché dalle questioni poste dall'impatto delle correnti immigratorie con la nostra cultura;

chiarito infine che, nella consapevolezza di avere approvato una legge di grande spessore innovativo, il Parlamento, mentre respinge interessati inviti al rinvio, ritiene giusto sottolineare la opportunità che, specie nella fase di prima attuazione, si proceda con gradualità e prudenza sapendo attingere le soluzioni più sagge e convenienti dal dialogo continuo con gli operatori e dalla valorizzazione delle stesse esperienze già maturate in ambito scolastico, il che non potrebbe avvenire con una partenza che prescindesse da condizioni minime di fattibilità garantite;

sulla base di tali considerazioni, condivisi in linea generale i contenuti del primo programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici e dovendo la Camera formulare indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma, indirizzi che, in fase di prima attuazione, valgono anche come parere di